

Allegato parte integrante

Allegato B) Modifiche alle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche

Allegato B)

Modifiche alle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche

1. All'articolo 16 (Interventi consentiti nelle aree R4) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:

- a) gli interventi di difesa e di prevenzione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio;*
- b) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultino delocalizzabili e che non contribuiscano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;*
- c) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni nei casi in cui queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;*
- d) nelle sole aree a rischio molto elevato di valanga, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;*
- e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai rischi presenti in superficie e che non possano influire negativamente sugli stessi;*
- f) gli interventi di miglioramento strutturale, igienico-sanitario e energetico di edifici esistenti, senza aumenti di volume. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, quando ciò consenta di ridurre il rischio a livelli non superiori a medio (R2).*
- g) cambi di destinazione d'uso che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio.”;*

b) il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 17 (Interventi consentiti nelle aree R3) è sostituito dal seguente:

“1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilità si

analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere autorizzati:

- a) gli interventi ammessi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato; in particolare per quelli di cui alla lettera f) del primo comma sono ammessi ampliamenti di volume fino al dieci per cento.*
- b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;*
- c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano, a condizione che, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 19, lo studio di compatibilità di cui all'alinea attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2). I Comuni interessati autorizzano detti interventi previo parere favorevole della Provincia.*
- d) le nuove previsioni urbanistiche di interventi di cui alla lettera c), nel rispetto della condizione ivi prevista e previa autorizzazione della Provincia in merito alla compatibilità degli interventi dal punto di vista idrogeologico."*

3. Il comma 1 dell'articolo 19 (Modifica delle aree a rischio) è sostituito dal seguente:

"1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:

- a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;*
- b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati;*
- c) variazioni del valore d'uso del suolo;*
- d) variazioni della vulnerabilità correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi."*

4. Il comma 1 dell'articolo 21 (Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale) è sostituito dal seguente:

"1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altro piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di contrasto tra le norme del PGUAP e le norme previste dagli strumenti urbanistici prevale la norma più restrittiva."

5. Il comma 4 dell'articolo 32 (Ambiti fluviali di interesse idraulico) è sostituito dal seguente:

"4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica;*
- b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico;*
- c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale;*
- d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.”*